ProMIS
PROGRAMMA MATTONE
INTERNAZIONALE SALUTE

Piano di Formazione Nazionale - PFN 2024

Modulo 3

FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE+ E FESR) 2021-2027
"

UF2 “IL PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE” - UF3 “LA PROGETTAZIONE: ASPETTI TECNICI E FINANZIARI

17-18 Febbraio 2024
Palermo

Angela Abrescia
Fabio Abbrescia

INDICE

Panoramica sui fondi SIE

I principali aspetti del programma da considerare.
Le principali regole e sanzioni che incidono sulla gestione ed attuazione del programma
Le informazioni maggiormente rilevanti del programma per la progettazione ed attuazione degli interventi

Cenni su ruoli e funzioni dei diversi soggetti coinvolti.
Gli attori coinvolti, i loro ruoli e le funzioni
L'Autorità di gestione. gli Organismi intermedi, l'Autorità di audit, i beneficiari, i destinatari degli interventi

Ammissione a finanziamento dell'operazione

Il Programma Nazionale Equità nella Salute

Gli interventi previsti in Regione Siciliana
Le Linee Programmatiche quale strumento di pianificazione delle operazioni
La delega di funzioni all'OI Regione Siciliana
Il Piano operativo
Analisi delle principali schede progetto del Piano operativo

I principali aspetti da considerare per la definizione del progetto:
La conformità con il Fondo
La coerenza con il Programma
La conformità con le disposizioni applicabili

Le principali voci di costo:
Costi diretti (personale, servizi, forniture, etc.)
Costi indiretti

Lavoro di gruppo

Illustrazione e valutazione dei progetti

Vogliamo conoscervi e farvi conoscere.

“Vi proponiamo di farlo attraverso”

….

ICE BREAKING

- *Nome*
- *Canzone Vincitrice di Sanremo preferita*
- *Di cosa ti occupi nel tuo Ente*
- *Cosa ti aspetti da questa formazione*

ICE BREAKING

1951: Grazie dei Fior
1952: Vola Colomba
1953: Viale d'autunno
1954: Tutte le mamme
1955: Buongiorno Tristezza
1956: Aprite le finestre
1957: Corde della mia chitarra
1958: Nel blu dipinto di blu
1959: Piove (Ciao bambina)
1960: Romantica
1961: Al di là
1962: Addio…addio
1963: Uno per tutte
1964: Non ho l'età
1965: Se piangi se ridi
1966: Dio come ti amo
1967: Non pensare a me
1968: Canzone per te
1969: Zingara
1970: Chi non lavora non fa l'amore
1971: Il cuore è uno zingaro
1972: I giorni dell'arcobaleno
1973: Un grande amore e niente più
1974:Ciao cara come stai?
1975:Ragazza del sud
1976: Non lo faccio più
1977: Bella da morire
1978: …e dirsi ciao
1979: Amare
1980: Solo noi
1981: Per Elisa
1982: Storie di tutti i giorni
1983: Sarà quel che sarà
1984: Ci sarà
1985: Se m'innamoro
1986: Adesso tu
1987: Si può dare di più
1988: Perdere l'amore
1989: Ti lascerò
1990: Uomini soli
1991: Se stiamo insieme
1992: Portami a ballare
1993: Mistero
1994: Passerà
1995: Come Saprei

ICE BREAKING

1996: Vorrei incontrarti tra cent'anni
1997: Fiumi di parole
1998: Senza te o con te
1999: Senza pietà
2000: Sentimento
2001: Luce (tramonti a nord est)
2002: Messaggio d'amore
2003: Per dire di no
2004: L'uomo volante
2005: Angelo
2006: Vorrei avere il becco
2007: Ti regalerò una rosa
2008: Colpo di fulmine
2009: La forza mia
2010: Per tutte le volte che…
2011: Chiamami ancora amore
2012: Non è l'inferno
2013: L'essenziale
2014: Controvento
2015: Grande Amore
2016: Un giorno mi dirai
2017: Occidentali's karma
2018: Non mi avete fatto niente
2019: Soldi
2020: Fai rumore
2021: Zitti e buoni
2022: Brividi
2023: Due vite
2024: La noia
2025: Balorda nostalgia

Chi? Cosa?
Quando? Dove?
Perché? Come?

L'Accordo di Partenariato

L'impianto strategico generale di ciascun ciclo è definito dal documento di orientamento generale, attualmente denominato **Accordo di Partenariato**, che fa da cornice alle programmazioni svolte a livello nazionale e regionale.

In tale documento vengono stabilite le ***priorità di investimento e l'articolazione delle risorse in programmi***.

A livello nazionale le **Delibere del CIPESS** sono gli atti di riferimento per la programmazione delle risorse dedicate.

Vi sono poi norme e regolamenti, europei e nazionali, che definiscono impostazione generale, modalità di attuazione, monitoraggio, valutazione e trasparenza.

https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/norme-regolamenti-e-linee-guida-rilevanti-per-le-politiche-di-coesione/

I fondi europei attuati in regime di gestione concorrente - Riferimenti

Disposizioni comuni	• **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio - del 24/06/2021 recante disposizioni comuni applicabili al **FESR, al FSE Plus, al FC, al Fondo per una transizione giusta, al FEAMP,** e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al **Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**
FESR	• **REGOLAMENTO (UE) 2021/1058** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 relativo al **Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione**
FSE+	• **REGOLAMENTO (UE) 2021/1057** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 che istituisce il **Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013**
Cooperazione territoriale europea	• **REGOLAMENTO (UE) 2021/1059** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 recante disposizioni specifiche per **l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)** sostenuto dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno
Transazione giusta	• **REGOLAMENTO (UE) 2021/1056** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 che istituisce il **Fondo per una transizione giusta**

Le modifiche finora intervenute ai regolamenti (UE) 2021-2027

REGOLAMENTO (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 – **CARE**
REGOLAMENTO (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 - **REPowerEU**
REGOLAMENTO (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 – **STEP** (Strategic Technologies for Europe Platform)

Dove trovare i testi consolidati dei regolamenti (UE)

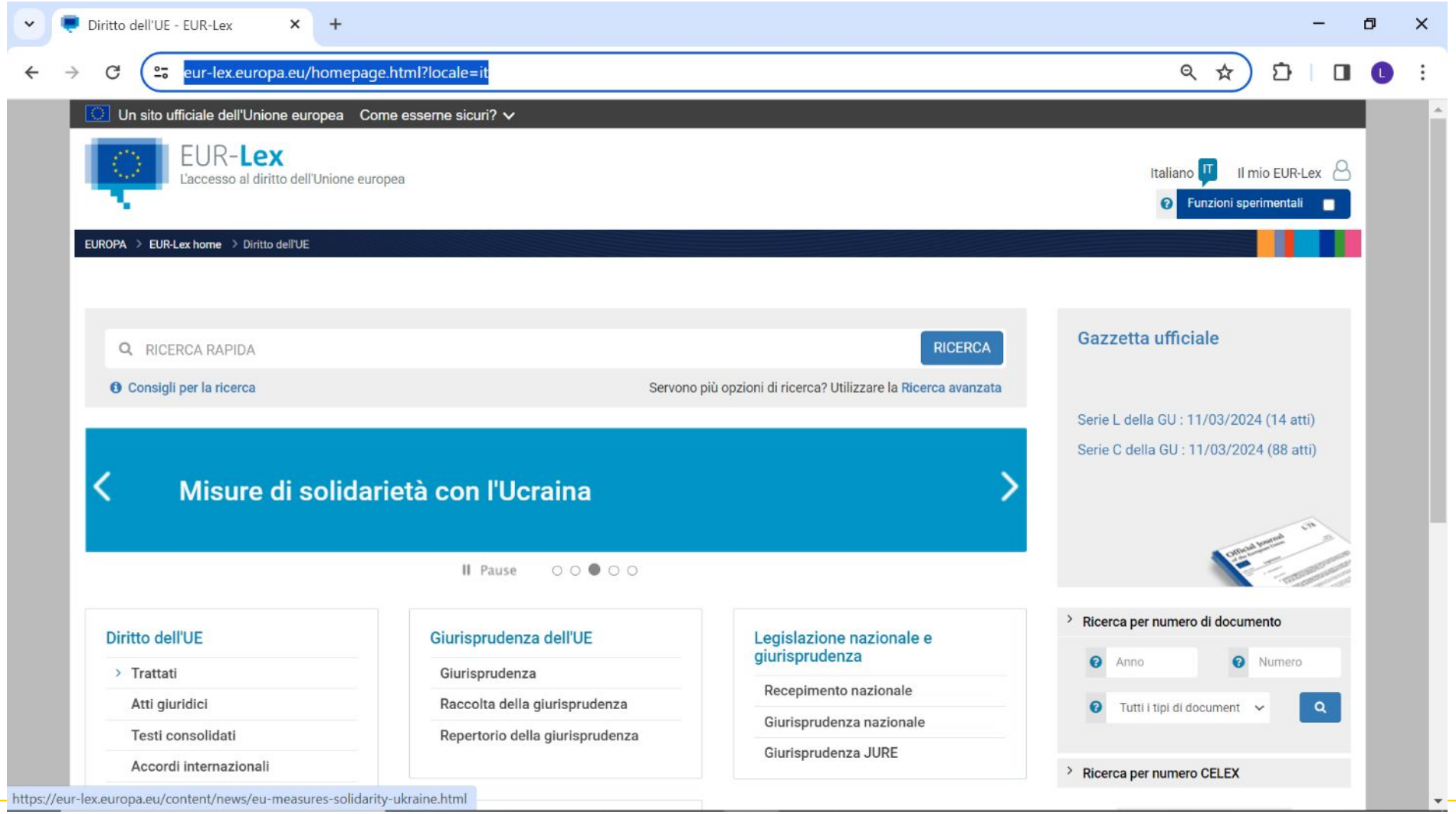

Compiti del FESR e del Fondo di coesione (art. 2 Reg. 2021/1058)

1. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
2. Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all'**adeguamento strutturale** delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, **anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali**.
3. Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione (art. 3 Reg. 2021/1057)

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di **occupazione**, una **protezione sociale equa** e una **forza lavoro qualificata e resiliente**, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché **società inclusive** e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel **pilastro europeo dei diritti sociali**.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.

Il Pilastro europeo dei diritti sociali

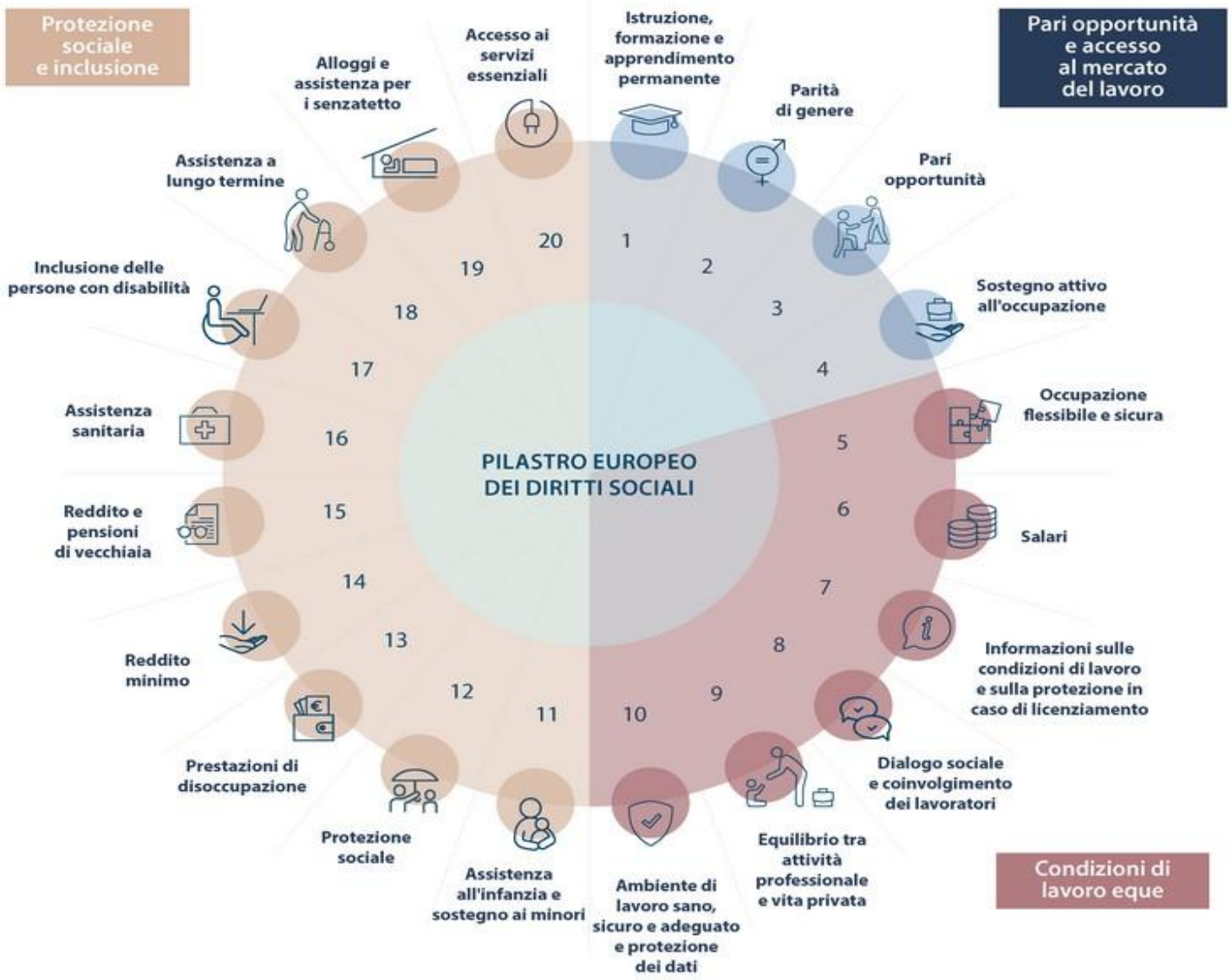

Regolamento (UE) 2021/1060

del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le **disposizioni comuni** applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Il Reg UE 1060/2021, cd. Regolamento di Disposizioni comuni – all'art.10 comma 1 definisce **l'Accordo di Partenariato:**

il documento, predisposto da ogni Stato Membro e approvato dalla Commissione, che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE +, del Fondo di Coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

L'Accordo di Partenariato Articoli 10 – 13 del RC

L'Accordo di Partenariato viene preparato dagli Stati membri e presenta le loro strategie generali per impiegare bene i fondi. L'Accordo di Partenariato viene adottato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria, dopo un negoziato con lo Stato membro, entro quattro mesi dalla presentazione.

I contenuti dell'AP in sintesi

a) Gli obiettivi di policy selezionati e l'obiettivo specifico del JTF
b) Per ciascun obiettivo, una sintesi delle scelte strategiche e dei risultati attesi
c) La dotazione finanziaria indicativa
d) La ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni
e) Gli importi da contribuire a InvestEU
f) L'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari
g) Una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi

I Programmi Operativi Articoli 21-25 del RC

I Programmi Operativi, elaborati in coerenza con l'Accordo di Partenariato, vengono presentati dagli Stati membri e sono adottati dalla Commissione Europea con una Decisione, dopo il negoziato con lo Stato membro, entro tre mesi dalla presentazione. I Programmi possono essere multi fondo (FESR, FSE+ e JTF)

I contenuti dell'AP in sintesi

a) Una sintesi delle principali «sfide»
b) La giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici
c) Obiettivi specifici per ciascuna priorità
d) Azioni, indicatori ed altre informazioni per ciascun obiettivo specifico
e) Il ricorso previsto all'assistenza tecnica
f) Il piano di finanziamento
g) Le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti
h) Situazione delle condizioni abilitanti
i) Aspetti relativi alla comunicazione
j) Autorità di gestione, autorità di audit e organismo che riceve i pagamenti della Commissione

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (art. 16)

Lo SM prevede un Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione contiene:

- indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi selezionati dal programma;
- target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e
- target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.
- I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico.
- Non è prevista la riserva di efficacia dell'attuazione del PF

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18))

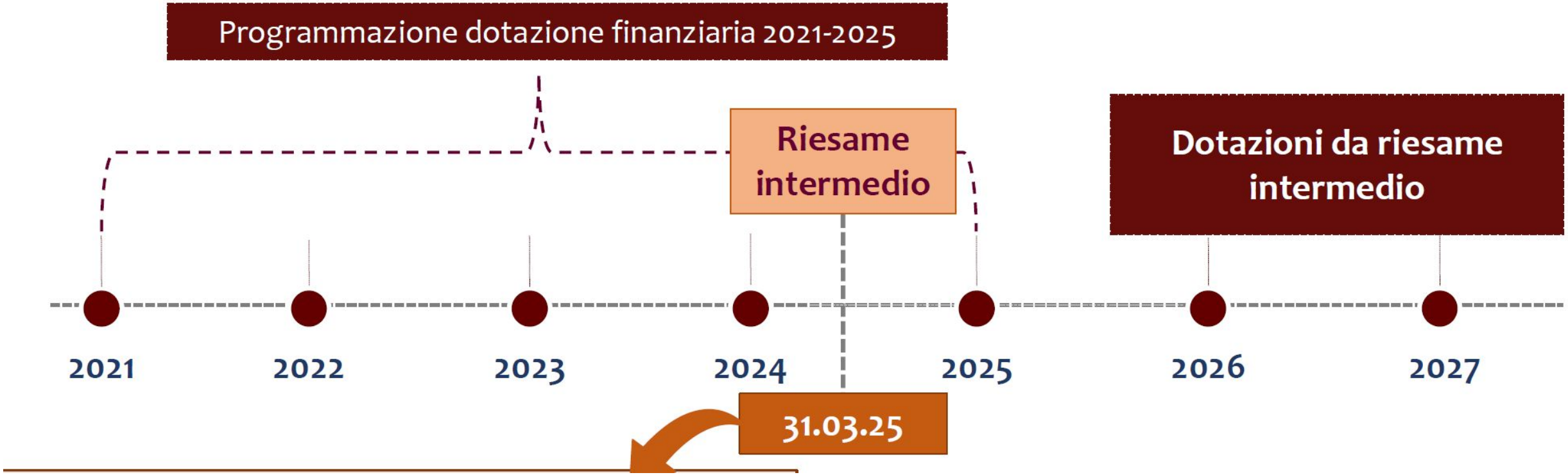

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18)

Lo SM rivede ciascun PO tenendo presenti gli elementi seguenti:

a) le **nuove sfide** individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
b) i progressi nell'attuazione del **piano nazionale per l'energia e il clima**;
c) i progressi nell'attuazione dei **principi del pilastro europeo dei diritti sociali**;
d) la **situazione socioeconomica** dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare enfasi sui bisogni territoriali, tenendo conto di ogni importante sviluppo finanziario, economico o sociale negativo;
e) i principali **risultati** delle **valutazioni** pertinenti;
f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei **target** intermedi, tenendo conto delle principali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma;

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18)

- Entro il 31 marzo 2025, lo Stato membro presenta una **valutazione** per ciascun programma **sull'esito della revisione intermedia**, compresa una proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità (articolo 86, paragrafo 1, secondo comma),
- Se ritenuto necessario a seguito della revisione intermedia del programma o, nel caso in cui siano state individuate nuove sfide, lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione unitamente al programma modificato.

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18)

Le revisioni comprendono:

a) le dotazioni di **risorse finanziarie** per priorità;
b) i **target** finali riveduti o nuovi;
c) gli **importi** dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per Fondo e categoria di regioni, se del caso.

La CE approva il PO modificato

Relazione finale in materia di performance (art. 43)

Ciascuna AdG presenta alla CE una relazione finale in materia di performance del programma entro il **15 febbraio 2031**.
La relazione valuta il conseguimento degli obiettivi del PO
La CE esamina la relazione finale e informa l'AdG su eventuali osservazioni entro 5 mesi dalla data di ricevimento.
Se sono formulate osservazioni, l'AdG fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la CE entro 3 mesi in merito alle misure adottate.
La CE informa l'AdG dell'accettazione della relazione entro 2 mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
Ove la CE non informi l'AdG entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.

Le principali regole e sanzioni che incidono sulla gestione ed attuazione del programma: le 5 «cose» da conoscere dei fondi strutturali

1. Il disimpegno «automatico» delle risorse ed i target annuali di spesa
2. Il circuito finanziario «a rimborso»
3. Le sanzioni: interruzione e sospensione dei pagamenti, rettifiche finanziarie
4. Gli adempimenti a carico dei beneficiari
5. L'ammissibilità della spesa

I LIVELLI DELLA PROGRAMMAZIONE

Programmazione strategica

Programmazione operativa

Procedure per la selezione delle operazioni

LA GOVERNANCE DEI PROGRAMMI (1/2)

I programmi cofinanziati dai fondi SIE hanno una gestione complessa che si incardina principalmente su tre funzioni

- Funzione di Gestione
- Funzione Contabile
- Funzione di Controllo

LA GOVERNANCE DEI PROGRAMMI (2/2)

Art. 71 - Reg. UE 2021/1060

Lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

L'AUTORITA' DI GESTIONE (1/6)

L'Autorità di Gestione è un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale designato per la gestione di un programma operativo. L'Autorità di Gestione è **responsabile della gestione** del programma allo scopo di conseguirne gli obiettivi.

Funzioni (art.72)

a. selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);
b. svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;
c. sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;
d. supervisionare gli organismi intermedi;
e. registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Funzioni (art.72)

a. selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d)

*a) garantisce che le operazioni selezionate siano **conformi al programma**, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*

*b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una **condizione abilitante** siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*

c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

*d) verifica che il **beneficiario** disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne **la sostenibilità finanziaria**;*

Funzioni (art.72)

a. selezionare le operazioni ... ***segue***

e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione ***dell'impatto ambientale*** *o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;*

f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

Funzioni (art.72)

a. selezionare le operazioni ... *segue*

h) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;

i) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Funzioni (art.72)

b. svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;

a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ***ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario****; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;*

c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) previene, individua e rettifica le irregolarità;

e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII.

Funzioni (art.72)

c. **sostenere il lavoro del Comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;**

a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

d. **supervisionare gli Organismi Intermedi** (OI: organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità)

L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

e. **registrare e conservare elettronicamente i dati** relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

La funzione contabile prevede i compiti seguenti:

a) *redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;*
b) *redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità in conformità dell'articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;*
c) *convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.*

La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.

L'Autorità di Audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.

Funzioni

1. *È responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.*
2. *Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.*

Funzioni Autorità di Audit … segue

3. L'Autorità di Audit redige e presenta alla Commissione:

*a) un **parere di audit annuale** conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:*
i) la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;
ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;

*b) una **relazione annuale di controllo** conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.*

Cosa si intende per programmazione operativa ?

È la fase in cui si traducono operativamente i contenuti del PN/PR, della loro strategia e correlate azioni

A cosa fare attenzione?

Leggere il Programma a cui si deve dare attuazione (obiettivo specifico, descrizione azioni, dotazione finanziaria, indicatori)

- PN Equità e Salute.pdf
- *Sanità_PRFESR_21-27.docx*
- *Sanità_PRFSE+_21-27.docx*

Cosa si intende per programmazione operativa ? (segue …)

Come procedere?
Individuare gli interventi da realizzare che fanno parte della strategia «settoriale» dell'amministrazione e che siano coerenti e compatibili con quanto previsto nel Programma; individuare i «beneficiari» a cui affidare l'attuazione; definire le risorse da stanziare; individuare la procedura amministrativa più adatta (avviso; gara d'appalto; accordo di programma; …)

Titolarità: il beneficiario corrisponde con l'amministrazione titolare del Programma (si procede direttamente con la procedura amministrativa per l'acquisizione dei lavori/forniture/servizi)
Regia: il beneficiario è un soggetto pubblico diverso dall'amministrazione titolare del Programma, è necessario pertanto prima selezionare il beneficiario (avviso pubblico; accordo di programma) che poi opererà la procedura amministrativa per l'acquisizione dei lavori/forniture/servizi.
FSE. Il Beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha *natura concessoria (di sovvenzione)* poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

DEFINIZIONE DI BENEFICIARIO

L'art.2 del Reg (UE) 2021/1060 definisce Beneficiario:

a) **un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;**

b) **nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;**

c) **nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;**

d) **nel contesto degli aiuti «*de minimis*» forniti a norma dei regolamenti (UE) n.1407/2013(37) o (UE) n.717/2014(38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;**

e) **nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.**

LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Individuazione della procedura per la selezione delle operazioni

- Tipologia di operazione
- Beneficiario

Conformità al programma

- Contributo agli obiettivi specifici
- Campo di applicazione condizione abilitante
- Dimensioni secondarie
- Destinatari
- Indicatori

Criteri di selezione

- Ammissibilità
- Valutazione
- Premialità

PROCEDURE PER LA SELEZIONE (1/5)

PROCEDURE PER LA SELEZIONE (2/5)

Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE

Per l'affidamento dei fondi le Amministrazioni ricorrono di norma a procedure ad evidenza pubblica, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Avviso pubblico

per l'affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, le AdG adottano procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento".

FSE: il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione per lo svolgimento di un'attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall'Amministrazione.

FESR: il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato da una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti.

Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE

Gara d'appalto

contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi è strumento con cui la pubblica amministrazione manifesta l'esigenza di effettuare lavori pubblici o acquisire servizi e merci
Nessuna differenza tra i fondi

Accordo di programma

un accordo di programma, nel diritto amministrativo italiano, è una convenzione tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

FESR: è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi nei vari ambiti di intervento del fondo
FSE: è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi di norma cofinanziati anche dal FESR

Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE

In house providing

si intende un trasferimento diretto di denaro ad un soggetto individuato senza procedura ad evidenza pubblica, in quanto risponde ai requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente come definiti dalla giurisprudenza e normativa comunitaria
Nessuna differenza tra i fondi

Cooperazione orizzontale fra amministrazioni

gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" sono disciplinati dall'art. 15 della legge sul procedimento amministrativo (241/90) che recita: "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Nessuna differenza tra i fondi

PROCEDURE PER LA SELEZIONE (5/5)

Le procedure e le differenze tra i fondi FESR e FSE

Delibera di programmazione

l'organo politico delibera l'erogazione di risorse per specifici interventi a favore di altri enti pubblici (es. le ASL)

FESR: il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato con atto amministrativo (es. convenzione).
FSE: utilizzata per programmare misure e definire criteri di riparto

Contributo agli obiettivi specifici

PRIORITA'

1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi

OBIETTIVO SPECIFICO

ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)

AZIONI (es.)

1. Presa in carico sanitaria e socio–sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio economica relativamente all'area "Contrastare la Povertà sanitaria".
L' azione mira alla presa in carico efficace dei bisogni di salute delle persone in condizioni di vulnerabilità socio economica, anche attraverso il potenziamento del numero dei professionisti sanitari dedicati e all'erogazione delle prestazioni comprensive, ove necessario per il risultato della cura, dei farmaci e dispositivi a carico del paziente. Per una presa in carico efficace ci si avvarrà del contributo degli ETS, attraverso attività oggetto di co- progettazione.

Campo di applicazione condizione abilitante

Obiettivo specifico ESO4.11.

4.6. Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata

È stato predisposto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate;
2. misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere;

3. misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.

CONDIZIONE ABILITANTE (2/4)

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione

Le quattro trasversali e le 14 tematiche

Tutte le condizioni abilitanti sono associate ad obiettivi specifici. Le condizioni orizzontali sono associate a tutti gli obiettivi specifici

La condizione abilitante è «declinata» da diversi criteri, che devono essere adempiuti perché la C.A. sia soddisfatta

Sì / No

I documenti pertinenti sono le **Relazioni di Autovalutazione** coordinate dal DipCoe e i riferimenti normativi e tecnici

Qui abbiamo i testi che giustificano l'adempimento o meno dei criteri

Condizioni Abilitanti Orizzontali

Le Condizioni abilitanti orizzontali (Allegato III del Reg. UE 2021/1060) rappresentano disposizioni normative e regolatorie che valgono per tutti gli Obiettivi di Policy, requisiti generali che incidono su tutta la spesa realizzata in attuazione dei programmi.

- Aiuti di Stato
- Appalti pubblici
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE
- Diritti delle persone con disabilità

CONDIZIONE ABILITANTE (4/4)

Condizioni abilitanti tematiche

- 1.1. Buona *governance* della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale
- 1.2 Un piano nazionale o regionale per la banda larga
- 2.1 Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica
- 2.2 *Governance* del settore dell'energia
- 2.3 Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta la UE
- 2.4 Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi
- 2.5 Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue
- 2.6 Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti
- 2.7 Quadro di azioni prioritarie per gli interventi nelle aree Natura 2000 (PAF)
- 3.1 Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato
- 4.1 Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro
- 4.2 Quadro politico strategico per la Parità di genere
- 4.3 Quadro politico strategico per il Sistema di istruzione e formazione a tutti i livelli
- 4.4 Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà
- 4.5 Strategia nazionale per l'integrazione dei rom
- 4.6 Quadro politico strategico per la sanità

Dimensioni secondarie

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento	***160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)***
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	***01. Sovvenzione***
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	***33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale***
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	***05. Non discriminazione***
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	***02. Integrazione di genere***

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060
Articolo 2
Definizioni

«destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario

«partecipante»: persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario

DESTINATARI – PARTECIPANTI (1/2)

REGOLAMENTO (UE) 2021/1057
(FSE+)
Articolo 2
Definizioni

«destinatario finale»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m);

REGOLAMENTO (UE) 2021/1058
(FESR)

NON CI SONO SPECIFICHE
VALE QUANTO DISPOSTO NEL RDC

Gli indicatori (es. FSE+)

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	2.000,00	80.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO13	Cittadini di paesi terzi	persone	800,00	32.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	entità	7,00	38,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSOI_1	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti)	Numero Dipartimenti di Salute Mentale	2,00	33,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	ISR4_2IT	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	Numero partecipanti	40.000,00	2022	40.000,00	Registri informatici aziendali/ Sistema informativo	
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSRI_1	Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore a livello nazionale, regionale o locale su attività oggetto dell'intervento	Numero accordi	0,00	2022	38,00	Sistema di monitoraggio	
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSRI_2	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato i Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati	Numero Dipartimenti di Salute Mentale	7,00	2022	30,00	Sistema di monitoraggio	

Gli indicatori (es. FESR)

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	RCO69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	persone/anno	0,00	356.000,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	RCR73	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	utilizzatori/anno	0,00	2022	57.850,00	Sistema di monitoraggio	

INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO

- **L'indicatore di realizzazione (output)** si riferisce a tutto ciò che viene prodotto direttamente dalla realizzazione dell'intervento. Pertanto, gli indicatori di realizzazione misurano il prodotto dell'attività svolta dagli operatori nell'attuazione dell'intervento. Misurano gli obiettivi operativi. Fra gli indicatori di realizzazione sono da ricomprendere gli indicatori procedurali e finanziari.

- **L'indicatore di risultato (outcomes)** indica i vantaggi o svantaggi causati dall'intervento per i beneficiari diretti. Gli indicatori di risultato misurano l'effetto che si manifesta immediatamente dopo l'intervento e riguardano i cambiamenti registrati sui beneficiari diretti. Misurano gli obiettivi specifici.

- ***Gli indicatori di output e di risultato vanno entrambi raccolti a livello di intervento/progetto***

- **Gli indicatori di impatto** individuano le conseguenze che interessano non solo i destinatari dell'intervento (impatto specifico), ma anche individui o organizzazioni non direttamente coinvolte direttamente dall'intervento stesso (popolazione nel complesso). Gli indicatori di impatto misurano gli effetti rilevabili dopo un certo intervallo di tempo, promossi o a cui ha contribuito l'intervento realizzato.

IL CICLO DI VITA DI UNA OPERAZIONE

AVVIO

- Richiesta CUP
- Comunicazione avvio attività
- Selezione destinatari (ove pertinente)
- Richiesta anticipazione

ATTUAZIONE

- Realizzazione delle azioni
- Monitoraggio fisico e finanziario
- Rendicontazione intermedia (costi semplificati)

CHIUSURA

- Domanda di rimborso a saldo
- Evento di diffusione
- Chiusura fascicolo di progetto

GLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL BENEFICIARIO (1/2)

Attuazione

- rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e di concorrenza
- garantire che le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione siano ammissibili
- trasmettere, secondo le modalità e la tempistica previste dall'Amministrazione, le previsioni di spesa

Monitoraggio

- assicurare l'utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo del Programma, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione di competenza
- inserimento delle domande di rimborso, attraverso elaborazione della rendicontazione dettagliata delle spese, e della documentazione allegata di supporto
- inserimento dei dati di monitoraggio fisico

GLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL BENEFICIARIO (2/2)

Informazione e pubblicità

- adottare le misure necessarie ad informare e comunicare il pubblico in merito alle operazioni sostenute nel quadro del Programma.
- in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione
- esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione

Conservazione dei documenti

- assicurare che la documentazione di spesa, le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione (a titolo esemplificativo preventivi, contratti, ecc.) siano immediatamente disponibili in caso di accertamenti e verifiche da parte delle Autorità competenti
- è auspicabile che il fascicolo di progetto sia predisposto, suddiviso per faldoni o cartelle digitali numerate e che le varie spese di progetto siano ordinate all'interno delle rispettive categorie di spesa
- fascicolo di progetto

La Comunicazione

Differenze tra la Programmazione 2014/2020 e 2021/2027

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

2014 – 2020	2021 – 2027
La strategia di comunicazione è un documento separato dal Programma e non è soggetta a una valutazione formale da parte della Commissione europea	Le Autorità di Gestione illustrano l'approccio previsto per la comunicazione in una sezione dedicata del Programma.

RESPONSABILITA' DEGLI STATI MEMBRI E DELLE AdG PER INTERVENTI IMPORTANZA STRATEGICA

2014 – 2020	2021 – 2027
	Assicurano una visibilità specifica agli interventi di importanza strategica.

EMBLEMA EU

2014 – 2020	2021 – 2027
L'emblema dell'UE è accompagnato dal nome "Unione Europea", scritto per esteso, ed eventualmente da un riferimento al fondo specifico.	L'emblema dell'Unione europea deve figurare in modo evidente su tutto il materiale di comunicazione, accanto alla dichiarazione "(Co)finanziata dall'Unione europea" **scritta per esteso**. La dichiarazione non deve necessariamente fare riferimento al fondo specifico. A parte l'emblema dell'UE, nessun'altra identità visiva o logo deve essere utilizzato per evidenziare il sostegno dell'UE.

RESPONSABILI DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RETI

2014 – 2020	2021 – 2027
Gli Stati membri possono designare **un responsabile** nazionale della comunicazione **per ogni singolo fondo.** La Commissione può **istituire diverse reti**, ad esempio per fondo, con i responsabili della comunicazione nazionali e dei programmi per garantire lo scambio di informazioni.	Nomina un unico **coordinatore** per la comunicazione **responsabile di tutti i fondi.** Il ruolo del coordinatore della comunicazione nel coordinamento delle misure di visibilità tra i programmi è esplicitamente riconosciuto. La Commissione europea gestisce una **rete unica per tutti i fondi** che comprende i coordinatori della comunicazione e i responsabili della comunicazione dei programmi

RESPONSABILITA' DELLE AUTORITà DI GESTIONE

2014 – 2020	2021 – 2027
Il regolamento prevede solo un obbligo implicito per i programmi di avere un sito web. L'elenco delle operazioni deve essere aggiornato ogni **sei mesi**.	Le Autorità di Gestione creano un sito web con informazioni sul programma, entro sei mesi dalla sua approvazione. Le Autorità di Gestione sono tenute a pubblicare sulla loro pagina web una breve sintesi dei prossimi bandi di finanziamento un mese prima del loro lancio. L'elenco delle operazioni deve essere aggiornato ogni **tre mesi**.

RESPONSABILITA' DEI BENEFICIARI

2014 – 2020	2021 – 2027
	Per interventi di **importanza strategica o superiori a 10 milioni di euro**, i beneficiari devono organizzare un evento di comunicazione che coinvolga la Commissione e l'Autorità di Gestione. I beneficiari che non rispettano gli obblighi di visibilità dovranno affrontare **rettifiche finanziarie fino al 5%** del sostegno ricevuto. Nel caso in cui più operazioni si svolgano nello stesso luogo, sarà esposta una targa o un cartellone che riassume gli interventi

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

2014 – 2020	2021 – 2027
Le relazioni annuali di attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 forniscono informazioni sui risultati delle misure informative e pubblicitarie dei Fondi realizzate nell'ambito della strategia di comunicazione.	I rapporti annuali di attuazione vengono eliminati. Tuttavia, gli Stati membri e le AdG forniscono alla Commissione report sull'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità dei programmi per la preparazione della riunione annuale di revisione.

La Comunicazione

Coesione Italia: Brand Unico

OBIETTIVO STRATEGICO

Avvicinare l'Unione Europea ai suoi cittadini

Rendere le persone consapevoli delle sfide, dei risultati e degli impatti della Politica di Coesione.

Dare maggiore riconoscibilità ai programmi cofinanziati della Politica di Coesione

2021 – 2027

Costruzione di un percorso di riconoscibilità armonica e unitaria degli investimenti europei

art. 46, 47, 48, 49 e 50
Regolamento (UE) n. 1060

BRAND UNICO – COESIONE ITALIA (VALORI)

Il brand “Coesione Italia” nasce per identificare i progetti cofinanziati con risorse dell’Unione europea e fondi nazionali e volti a ridurre le disparità sociali e territoriali. È un brand concepito per **raccontare la crescita e l’evoluzione** attraverso forme semplici ma dall’impatto visivo forte e immediato.

In una prospettiva collettiva, sia i progetti che richiedono grandi investimenti, sia quelli di entità minore, sono orientati alla crescita. I **valori comuni** sottesi nel ciclo di programmazione sono resi visibili dagli elementi grafici che si compongono di linee nette e regolari e dai dettagli scelti nella costruzione delle singole lettere: **la perfezione** nella forma **della O**, il **dinamismo** nel taglio della **E,** la **solidità** nell’apertura della **A.**

BRAND UNICO – COESIONE ITALIA (BLOCCO ISTITUZIONALE)

Il **blocco istituzionale** è sempre composto dal **brand unitario, seguito dall'emblema dell'Unione europea e da quello della Repubblica italiana**, come condiviso anche con l'Unità Comunicazione della DG REGIO della Commissione europea che coordina la rete INFORM EU per il 2021-2027. In ogni caso, come da indicazioni regolamentari, **l'emblema Ue non può essere di dimensioni minori a quelle degli altri loghi**.

I marchi riportati all'interno del blocco istituzionale sono sempre separati da una linea verticale di colore grigio, che ne ordina il flusso compositivo.

Nei casi di **Amministrazioni centrali dello Stato** che contengano già nel proprio logo l'emblema della Repubblica Italiana, è opportuno **evitare duplicazioni**, utilizzando quindi il solo logo dell'Amministrazione

COMUNICAZIONE (2/3)

Le responsabilità dell'AdG

Entro sei mesi dell'approvazione del Programma, attiva un sito web con le informazioni sui programmi (obiettivi, attività, opportunità e risultati)	Art. 49, par. 1
Garantisce la pubblicazione sul sito web di un calendario degli Avvisi previsti, aggiornato almeno tre volte all'anno e con tutti i dati necessari	Art. 49, par. 2
Pubblicizza sul sito web l'elenco delle operazioni selezionate, con tutti i dati rilevanti (beneficiario, titolo dell'operazione, data di inizio e fine, costo, fondo, etc.)	Art. 49, par. 3
Mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari	Art. 49, par. 6

Le responsabilità dei beneficiari

Usa l'emblema dell'Unione in conformità dell'Allegato XI nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione	Art. 47 «Emblema dell'Unione» e Allegato IX «Comunicazione e visibilità»
Presenta adeguatamente il progetto finanziato sul suo sito web e sugli altri suoi canali di comunicazione	Art. 50 «Responsabilità dei beneficiari», par. 1 lettera a
Sui documenti e sui materiali prodotti per attuare l'operazione rende visibile il sostegno ricevuto dall'Unione	Art. 50 «Responsabilità dei beneficiari», par. 1 lettera a
Per le operazioni superiori ai 100.000 euro, espone targhe o cartelloni permanenti visibili al pubblico presso le realizzazioni	Art. 50 «Responsabilità dei beneficiari», par. 1 lettera c
Per le operazioni di costo inferiore, espone comunque poster o display che rendono visibile il contributo dell'Unione	Art. 50 «Responsabilità dei beneficiari», par. 1 lettera d

COMUNICAZIONE (3/3)

Per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

***operazione di importanza strategica*: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione**

Attivazione sperimentale di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP)
FSE+

Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi di *screening* oncologico attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico-strumentale
FESR

COESIONE ITALIA 21-27 EQUITÀ NELLA SALUTE

Cofinanziato dall'Unione europea

Ministero della Salute

REGIONE SICILIANA

PROGRAMMA NAZIONALE

EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027

CCI 2021IT05FFPR002

Decisione di esecuzione C (2022) 8051 del 4 novembre 2022

PIANO OPERATIVO
REGIONE SICILIANA

Vers. 2.1
Ottobre 2024

Par. 2.1.1.1.2 – Indicatori e campo di intervento

Indicatore di output	2024	2029
Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (FSE+)	1	9
Numero PA o servizi pubblici sostenuti (FSE+)	2	9
Capacità delle strutture di assistenza sanitaria, nuove o modernizzate - Nr utenti/anno (FESR)	5.700	57.000

Par. 2.1.1.1.2 – Indicatori e campo di intervento

Indicatore di risultato	2029
Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni (FSE+)	9
Nr. Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (FSE+)	8
Nr. annuale utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate (FESR)	9.263

Par. 2.1.1.1.2 – Indicatori e campo di intervento

fondo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
FSE+	62.823,00	12.501.820,00	12.250.528,00	17.370.619,00	12.407.585,00	8.229.841,00	**62.823.216,00**
FESR	42.175,00	8.392.877,00	16.380.119,00	9.926.068,00	4.963.034,00	2.470.985,00	**42.175.258,00**

Piano finanziario

Area d'intervento	Fondo	Dotazione Finanziaria PO
Il genere al centro della cura	FESR	15.571.640,12
	FSE+	27.002.402,52
	Totale	**42.574.042,64**
Salute mentale	FSE+	30.018.728,64
Screening oncologici	FESR	26.603.617,88
	FSE+	5.802.084,76
	Totale	**32.405.702,64**
Totale complessivo		**104.998.473,92**

Il Programma Nazionale Equità nella Salute

I principali aspetti del programma da considerare.
Le principali regole e sanzioni che incidono sulla gestione ed attuazione del programma
Le informazioni maggiormente rilevanti del programma per la progettazione ed attuazione degli interventi

Cenni su ruoli e funzioni dei diversi soggetti coinvolti.
Gli attori coinvolti, i loro ruoli e le funzioni
L'Autorità di gestione. gli Organismi intermedi, l'Autorità di audit, i beneficiari, i destinatari degli interventi

Ammissione a finanziamento dell'operazione

Ammissibilità

…dell'operazione rispetto al Fondo

…dell'operazione rispetto al Programma

…dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

…dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

…della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

13 giugno 2024

Le principali voci di costo:
Costi diretti (personale, servizi, forniture, etc.)
Costi indiretti

Lavoro di gruppo.
Elaborazione e sviluppo del progetto: definizione progetto di massima, diagramma di Gantt, costruzione del budget

Illustrazione e valutazione dei progetti

Alcune definizioni

Operazione:

a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione

b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario

Beneficiario

a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni
b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla
c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto
d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione
e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione

Beneficiario

In linea generale, il beneficiario si identifica nell'organismo:

- che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione e ne sostiene la spesa;
- che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria (di sovvenzione) poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e ne sostiene il costo;

Beneficiario

In linea generale, il rapporto ha natura contrattuale quando viene instaurato a seguito di un bando di gara, quale strumento per l'indizione della procedura di scelta del contraente, adottato da una stazione appaltante che intenda aggiudicare un contratto pubblico, nel rispetto della normativa applicabile.
Il rapporto ha natura concessoria a seguito di provvedimenti attributivi di vantaggi economici nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:*
« 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.»

Le «fasi» di interesse dei beneficiari

1. Ricognizione delle opportunità di finanziamento nei portali relativi ai Programmi operativi FESR-FSE.
2. Individuazione e analisi del dispositivo attuativo (avviso/riparto).
3. Presentazione dell'operazione.
4. Valutazione e pubblicazione della graduatoria (in caso di avviso).
5. Ammissione a finanziamento.
6. Stipula convenzione/atto di concessione del finanziamento-
7. Implementazione dell'operazione:
   - Gestione, monitoraggio, controlli, etc.;
   - Informazione, comunicazione e visibilità;
   - Rendicontazione,
8. Chiusura

Principali aspetti che riguardano il beneficiario

Il beneficiario ha un ruolo centrale nell'attuazione dei fondi strutturali, in quanto:

- **è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni**
- sono certificate alla CE le **spese effettivamente sostenute dai beneficiari** (in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) sono equivalenti alle spese effettivamente sostenute «le attività realizzate», «i risultati conseguiti», etc.)
- ad esclusione delle anticipazioni il pagamento della CE allo Stato membro (AdG) avviene come **rimborso** delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario
- i **controlli** di I e di II livello hanno ad oggetto la documentazione attestante le attività realizzate e le spese sostenute dai beneficiari
- **i risultati intermedi e finali** relativi agli indicatori previsti dal Programma vengono conseguiti (o non conseguiti) dall'insieme dei beneficiari
- Il beneficiario inserisce tutte le informazioni relative all'attuazione delle operazioni nel sistema di **monitoraggio** del programma

Emblema dell'Unione (art. 47 Reg. (UE) 2021/1060)

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione:

- L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
- La frase "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
- Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali
- La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
- Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

Responsabilità dei beneficiari (art. 50 Reg. (UE) 2021/1060)

I beneficiari:

a) forniscono, **sul sito web e social media del beneficiario** una breve descrizione dell'operazione, (finalità e i risultati), evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) appongono una **dichiarazione che evidenza il sostegno dei Fondi** in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) espongono **una targhe o cartelloni** permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:
   - operazioni sostenute dal FESR il cui costo totale supera 500.000 EUR;
   - operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI il cui costo totale supera 100.000 EUR;

Responsabilità dei beneficiari (art. 50 Reg. (UE) 2021/1060)

d) le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico un **poster di misura almeno A3 o un display elettronico** informazioni sull'operazione e il sostegno ricevuto dai Fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai Fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

f) Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del regolamento FSE+ non si applica la prescrizione di cui alla lettera d).

Contabilità separata e pagamenti ai beneficiari (art. 74)

In caso di rendicontazione a costi reali, è necessario che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi **sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione**.

In caso di utilizzo delle opzioni di **semplificazione dei costi**, è necessario che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

L'AdG garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che **ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni** dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Disponibilità dei documenti (art. 82)

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

Gli obblighi del beneficiario in materia di monitoraggio

Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione (Allegato XVII) - L'allegato XVII prevede 142 campi.

La maggior parte delle informazioni relative all'operazione sono in possesso dei beneficiari a cui spetta il compito di compilare i campi del Sistema locale utilizzato dal Programma che dialoga, attraverso un protocollo unico di colloquio (PUC), con il sistema nazionale di monitoraggio.

Dati relativi ai beneficiari:

1. Nome e, se pertinente, identificativo univoco di ciascun beneficiario
2. Informazioni che precisano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica. Se si tratta di una persona fisica, data di nascita e numero di identità nazionale. Se si tratta di un organismo di diritto pubblico o privato o di un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale.

Gli obblighi del beneficiario in materia di monitoraggio

3. Informazioni su tutti gli **eventuali titolari effettivi** del beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 (direttiva antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo), vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale.

- **Dati relativi all'operazione**
- **Dati specifici delle operazioni di strumenti finanziari**
- **Dati sulle tipologie di intervento**
- **Dati sugli indicatori per tutte le operazioni**
- **Dati finanziari specifici delle operazioni**
- **Dati sulle domande di pagamento presentate dal beneficiario**
- **Dati sulle spese nella domanda di pagamento del beneficiario**
- **Dati sulle spese degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento dei beneficiari**
- **Etc.**

Gli obblighi del beneficiario in materia di rendicontazione

Forme di sostegno (art. 52)

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di:

- **sovvenzioni**,
- strumenti finanziari
- premi
- o una combinazione di tali modalità.

Forme di sovvenzioni (art. 53)

Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

a) **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti** da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
b) **costi unitari**;
c) **somme forfettarie**;
d) **finanziamenti a tasso forfettario**;
e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
f) **finanziamenti non collegati ai costi**, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Costi unitari

COSTO UNITARIO =
Valore (o insieme di valori) la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l'operazione

La valorizzazione dei costi standard può far riferimento
Al processo
Al risultato

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Somme forfettarie

Tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato dall'AdG, conformemente ai termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output.
La sovvenzione è versata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono interamente rispettati.

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Somme forfettarie

Esempio (FESR):
per promuovere i prodotti locali, un gruppo di piccole imprese desidera partecipare a una fiera commerciale. Considerato il basso costo dell'operazione, l'autorità di gestione decide di usare un importo forfettario per il calcolo del sostegno pubblico.
Il gruppo di imprese è invitato a proporre un bilancio relativo ai costi d'affitto, di montaggio e di gestione dello stand.
Sulla base di tale proposta si stabilisce l'importo forfettario di EUR 20.000.
Il pagamento al beneficiario verrà effettuato in base alla prova di partecipazione alla fiera.
Il bilancio accordato di EUR 20.000 deve essere mantenuto per consentire un audit (verifica del calcolo ex ante dell'importo forfettario).

Forme di sovvenzione – obblighi (art. 53)

Obbligo costi semplificati

- Se il costo totale di un'operazione non supera 200.000 euro, il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

l'autorità di gestione può esentare dall`obbligo alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza.
Le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a) (costi reali)

Forme di sovvenzione – obblighi (art. 53)

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

a) Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile	• i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; • ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; • iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
b) Progetti di bilancio	• redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;
c) Politica dell'unione	• conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
d) Meccanismi nazionali	• conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
e) Specifici del fondo	• tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun Fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti (art. 54)

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

fino al 7 % dei costi diretti ammissibili	• lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale	• Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
fino al 25 % dei costi diretti ammissibili	• a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Costi diretti per il personale (art. 55)

Costi personale = 20% altri costi

- I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso fisso **fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale**, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile,

i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite dalle direttive appalti

Costi diretti per il personale (art. 55)

I **costi diretti per il personale** possono essere calcolati:

a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, per **1720 ore** nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione.

il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

Costi diretti per il personale (art. 55)

…

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.

Per le persone che lavorano all'operazione con un **incarico a tempo parziale**, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni (art. 56)

Altri costi
=
40% costi personale

- Un **tasso fisso fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione**. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

- Le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso fisso.
- Il tasso fisso non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso fisso di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

FASCICOLO DI PROGETTO (1/2)

A titolo non esaustivo, per documentazione relativa all'operazione si intende:

- **documenti riguardanti la procedura selettiva che ha condotto alla concessione del contributo pubblico e del progetto approvato, incluso il piano finanziario e le specifiche tecniche dell'operazione;**
- **documenti riguardanti eventuali proroghe o variazioni del progetto approvato;**
- **documenti riguardanti la richiesta del CUP;**
- **documenti riguardanti le procedure di gara e di aggiudicazione, ovvero gli appalti realizzati per l'attuazione dell'operazione;**
- **documenti riguardanti le domande di rimborso (giustificativi di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, altri documenti tecnico-amministrativi riguardanti l'attuazione);**
- **out-put, ove pertinente;**
- **le schede di monitoraggio e prospetti microdati, ove pertinente;**
- **documenti riguardanti le procedure di verifica e di follow-up da parte degli organi di controllo.**

FASCICOLO DI PROGETTO (2/2)

- Predisposto, suddiviso per faldoni o cartelle digitali numerate
- Le varie spese di progetto siano ordinate all'interno delle rispettive categorie di spesa
- All'interno di ciascuna categoria di spesa, per ogni fornitura è necessario distinguere la documentazione afferente la procedura utilizzata, dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta e da quella giustificativa del pagamento effettuato.
- La documentazione giustificativa della spesa e del pagamento deve essere, di norma, ordinata in modo conseguenziale rispetto all'iter procedurale.
- Tutti i documenti afferenti la procedura utilizzata devono essere numerati in ordine crescente affinché tutto l'iter procedurale sia chiaro, comprensibile e ben definito.

Esercitazione